

ASSEGNO DI DIVORZIO, SERVE UNA LINEA UNICA

CARLO RIMINI*

Da quando, poco più di un mese fa, la Cassazione ha rivoluzionato i rapporti economici fra i coniugi dopo la fine del matrimonio, cancellando il diritto del coniuge debole a mantenere il tenore di vita matrimoniale, la suprema Corte ha già ribadito altre due volte il proprio nuovo orientamento. Innanzitutto ha precisato che ha diritto a ricevere l'assegno colui (o più frequentemente colei) che non è autosufficiente in quanto non è in grado di procurarsi redditi che consentono una vita «autonoma e dignitosa» aggiungendo che l'assegno deve essere contenuto in una misura che permetta, appunto, una vita dignitosa (sentenza n. 11538/2017). L'ultima novità (con la sentenza n. 15481 del 22 giugno) è l'affermazione per cui il nuovo principio si applica anche ai divorzi passati, cioè quelli già pronunciati con sentenze definitive. La legge prevede che una sentenza di divorzio possa essere modificata se sopravvengono giustificati motivi. Ebbene, la Corte ha chiarito che, anche nei giudizi di modifica di sentenze di divorzio definitive, il giudice deve revocare l'assegno a favore dell'ex coniuge più debole se questo ha ora, o può procurarsi, redditi che garantiscano l'autosufficienza economica, a nulla rilevando il tenore di vita passato.

Leggendo l'ultima sentenza, si trova inoltre menzione di un contrasto fra la Prima Sezione della Corte e il Procuratore generale. Il Procuratore generale ha chiesto che la questione relativa ai criteri

per l'attribuzione dell'assegno di divorzio sia sottoposta alle Sezioni Unite. La legge infatti prevede che una questione sia decisa dalle Sezioni Unite se vi è stato un contrasto nella giurisprudenza precedente e se il problema è «di particolare importanza». I giudici della Prima Sezione hanno invece rigettato l'istanza del Procuratore generale. Una decisione singolare, sia perché la questione è effettivamente di grandissima importanza per il diritto di famiglia (e per i diritti dei coniugi che alla famiglia hanno dedicato una parte della loro esistenza), sia perché la sentenza che aveva affermato la necessità di fare riferimento al tenore di vita matrimoniale era stata pronunciata, nel 1990, proprio dalle Sezioni Unite. Il nuovo orientamento giurisprudenziale si pone quindi in contrasto con una interpretazione indicata dalle Sezioni Unite e il codice prevede che, in questi casi, la questione sia nuovamente rimessa alla decisione delle Sezioni Unite.

L'Italia è uno strano Paese: da noi è diventato più facile sciogliere un matrimonio e risolvere i rapporti economici con l'altro coniuge piuttosto che liberarsi di un inquilino moroso. È necessaria una pausa di riflessione ed è necessario che i nuovi principi relativi al riconoscimento e alla determinazione dell'assegno di divorzio - richiesti dall'evoluzione della nostra società e della famiglia - siano definiti, nell'inerzia del legislatore, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

***Ordinario di diritto privato
nell'Università di Milano
@carlorimini**